

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE GENNAIO 2017

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE RSPP – DATORE DI LAVORO

Alla luce del D. M. 16/01/97 e dell'Accordo Stato Regioni 11/1/2012, la formazione del Datore di Lavoro con funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si divide in 3 gruppi:

- **I Datori di Lavoro RSPP esonerati (ante 31/12/96)** dalla frequenza dei corsi, in base alla normativa pregressa avevano 24 mesi per l'ultimazione degli aggiornamenti a partire dall'11/01/2012 (data di pubblicazione dell'Accordo) e quindi con scadenza 11/01/2014.
- Per i **Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi sulla base dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 prima della data di pubblicazione dell'Accordo Stato Regioni (11/01/2012)**, il quinquennio decorre dalla pubblicazione dell'Accordo stesso e pertanto avevano l'obbligo di svolgere l'aggiornamento entro l'11/01/2017.
- **I Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi in base all'Accordo Stato Regioni (11/01/2012)** devono aggiornare il corso entro 5 anni.



La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto in base al codice ATECO 2007 dell'azienda, reperibile sulla visura camerale.

I contenuti della formazione verteranno sui seguenti argomenti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico - normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

• **Cosa succede se non si frequenta il corso di aggiornamento?**

Se la scadenza non viene rispettata il corso originale perde la sua validità, rendendo nulla la formazione e l'esperienza pregressa. Questo, oltre a lasciare l'azienda priva di questa figura obbligatoria, fa scaturire l'obbligo per il datore di lavoro di rifare il corso per intero (16 ore rischio basso – 32 ore rischio medio – 48 ore rischio alto).

Per permettervi di adempiere a questo obbligo formativo, la Confartigianato Torino organizza sul Territorio di Torino e Provincia di una serie di corsi a cadenza periodica validi per l'aggiornamento sopra menzionato.

OBBLIGO DI FORMAZIONE LAVORATORI - ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011.



La Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza è uno dei principali **obblighi a carico del datore di lavoro**, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08.

Primo fra tutti, l'art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Secondo quanto riportato dall'art. 37 la formazione deve avvenire durante le ore lavorative e senza nessun onere economico per i lavoratori.

In particolare, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione sicurezza lavoratori, prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell'azienda secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007.

Sono previste:

- 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione "Rischio Basso";
- 12 ore per aziende ricadenti nel "Rischio Medio"
- 16 ore per aziende ricadenti nel "Rischio Alto".

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI A PARTIRE DA GENNAIO 2017



In base all' **Accordo Stato Regioni del 21/12/11**, i lavoratori che hanno frequentato il corso di Formazione per la Sicurezza, con l'entrata in vigore di tale Accordo, a partire dal mese di Gennaio 2017, dovranno provvedere ad effettuare un corso di **Aggiornamento della durata di 6 ore** indipendentemente dalla tipologia di Rischio appartenente.

L'aggiornamento va **OBBLIGATORIAMENTE** ottemperato entro i 5 anni successivi all'acquisizione del titolo e, poi in seguito ogni 5 anni. Il calcolo esatto della data entro cui è necessario completare il proprio aggiornamento dipende dalla data nel quale è stata effettuata la precedente formazione.

Sul nostro sito www.confartigianatotorino.it è possibile trovare tutte le informazioni relative ai costi e le schede di adesione.

OBBLIGO DELLA VERIFICA DI MESSA A TERRA



La messa a terra consiste in una serie di accorgimenti atti ad assicurare alle masse metalliche il potenziale della terra, evitando che le stesse possano venire a trovarsi in tensione tra loro o tra loro e la terra.

La messa a terra di protezione protegge le persone dal rischio di folgorazione.

Secondo il DPR 462/01, ogni attività lavorativa è obbligata a verificare l'impianto di Terra con cadenza periodica...

Ma di quanto è questa periodicità e come si fa a stabilirla?

Sono soggette alla Verifica dell'impianto di Messa a Terra con periodicità **BIENNALE** tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali, indicate anche dal DPR 462/01:

- Cantieri
- Locali adibiti ad uso medico e similari
- Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio come discoteche, alberghi, cinema, edifici con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile eccetera.
- In luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW ovvero 100'000 kCal)
- In generale in tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato dal **DPR 151/2011**).

Sono invece soggette alla Verifica dell'Impianto di Messa a Terra **QUINQUENNALE** tutte le attività **NON ELENcate** nel DPR 462/01.

Confartigianato Torino, grazie alla collaborazione con Gruppo Torinoprogetti, ha la possibilità di eseguire le Verifiche di Messa a Terra avendo tra il suo personale persone qualificate e in possesso dell'apposito patentino ai sensi del DPR 462/01.

Per informazioni, contattare il nostro ufficio tecnico sicurezza ai seguenti contatti:

Tel. 0115062156/134 – E-mail: infoambiente@confartigianatorino.it – t.cinque@confartigianatorino.it

COMPILAZIONE MUD 2017 PER L'ANNO 2016



Il **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei Rifiuti**, meglio conosciuto come **MUD**, non è altro che il "730" dei rifiuti, cioè la dichiarazione annuale dei rifiuti stessi, che va presentata **entro il 30 Aprile** ed è relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente.

Sono tenuti alla presentazione del M.U.D.

- a) I produttori iniziali (anche artigiani) che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
- b) I produttori iniziali (anche artigiani) che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti
- c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

SONO ESCLUSI : i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Ricordiamo che per una corretta compilazione della Dichiarazione Ambientale occorrono i seguenti documenti:

- ✓ copia dichiarazione anno precedente;
- ✓ numero dipendenti al 31.12.2016;
- ✓ registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2016;
- ✓ **giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2016**
- ✓ **numero iscrizione al registro ditte – REA** (visura camerale)
- ✓ **nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal 2008.**
- ✓ dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto, compreso codice fiscale, partita iva e relative bolle di trasporto.

Vi informiamo che la gestione della compilazione annuale Denuncia Catasto Rifiuti (M.U.D.) relativa all'anno 2016 viene effettuata esclusivamente dagli addetti dell'ufficio ambiente della Confartigianato Torino, in via telematica.



Il servizio viene effettuato dall'ufficio Ambiente solo su appuntamento presso la sede della
Confartigianato Torino Via Frejus 106 Torino - Tel. 0115062156.
oppure presso i seguenti Uffici Zona:

• Torino	Via Vandalino 82/30	Tel. 011	4034878
• Carmagnola	Via S. Francesco di Sales 3	Tel. 011	9716453
• Ivrea	Via Torino 133	Tel. 0125	425145
• Moncalieri	Corso Roma 13	Tel. 011	6407242
• Orbassano	Via Torino 1	Tel. 011	9017578
• Pinerolo	C.so Porporato 25	Tel. 0121	322559
• Rivarolo C.se	Via Piave 18	Tel. 0124	640401
• Settimo T.se	Via Italia 11	Tel. 011	8971132

Il servizio è riservato :

- alle ditte in regola con il tesseramento 2016 a cui verrà applicata la tariffa convenzionata
- alle ditte non associate con tariffa ordinaria.

Per informazioni:

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Fréjus, 106 - Torino

Tel. **011 50.62.156/134**

(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

Fax. **011 50.62.100**

E-mail: infoambiente@confartigianatorino.it - t.cinque@confartigianatorino.it